

Inderogabilità del divieto di applicazione endodistrettuale di magistrati con anzianità inferiore a tre anni dal decreto di nomina.

(Risposta a quesito del 20 aprile 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 aprile 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito avanzato con nota del 14 gennaio 2011, con il quale il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ... chiede di sapere se sia possibile disporre l'applicazione di magistrati di prima nomina, già destinati ad uffici requirenti, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità;

- considerato che l'esigenza concreta manifestata dall'istante è quella di sopperire ai vuoti di organico che affliggono gli uffici requirenti del distretto di ..., con particolare riferimento alla Procura per i minorenni di ... ed alla Procura ordinaria di ..., con una scopertura di sostituti pari al 100%;

- rilevato che, come ricordato dallo stesso Procuratore generale, il Consiglio superiore della magistratura ha avuto già modo di affrontare la questione, rispondendo con delibera del 22 luglio 1998 ad analogo quesito, chiarendo che l'esclusione di tali magistrati prevista al punto 94.1 della vigente circolare sulle tabelle trova giustificazione al di là del tenore letterale dell'attuale formulazione dell'art. 110 O.G., in ragioni di opportunità, atteso che esigenze di stabilità nell'ufficio e di continuità nella formazione del magistrato di prima nomina sconsigliano la destinazione temporanea ad altri uffici con esigenze di rango almeno pari a quelle manifestate dall'istante.

Tanto premesso

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini: il divieto di applicazione endodistrettuale di magistrati con anzianità inferiore a tre anni dal decreto di nomina, di cui al par. 94.1 della vigente circolare tabelle, non può essere derogato neppure in presenza di diffusi vuoti di organico negli uffici omogenei del medesimo distretto”.